

# CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DI TENERO-CONTRA PER LE ELEZIONI DEL GRAN CONSIGLIO E DEL CONSIGLIO DI STATO PER LA LEGISLATURA 2019-2023

## Il Municipio di Tenero-Contra

richiamati:

- il decreto di convocazione del Consiglio di Stato pubblicato nel Foglio Ufficiale no. 84/2018 del 19 ottobre 2018;
- le vigenti disposizioni costituzionali relative all'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato;
- la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e il relativo Regolamento di applicazione della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998;

### d e c r e t a :

#### 1. Data dell'elezione e convocazione dell'assemblea comunale (art. 35, 52, 58 Cost. cant. e 18 LEDP)

L'assemblea comunale è convocata per il giorno di **domenica 7 aprile 2019** per l'elezione del Gran Consiglio (90 membri) e del Consiglio di Stato (5 membri) per la legislatura 2019-2023, in un unico circondario costituito dall'intero Cantone, con il sistema del voto proporzionale stabilito dai disposti costituzionali e secondo le norme e modalità della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) nonché del Regolamento d'applicazione (RALEDP).

#### 2. Catalogo elettorale (art. 6 e segg. LEDP)

La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale avviene durante il mese di gennaio 2019 e vale anche per le elezioni cantonali del 7 aprile 2019. Il catalogo elettorale viene costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima dell'elezione. Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli articoli 161 e 162 LEDP.

#### 3. Orari di voto (art. 27 LEDP)

Le operazioni di voto hanno luogo nei seguenti giorni e orari:

|                 |                      |                                       |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>venerdì</b>  | <b>5 aprile 2019</b> | <b>dalle ore 17:00 alle ore 19:00</b> |
| <b>domenica</b> | <b>7 aprile 2019</b> | <b>dalle ore 09:00 alle ore 12:00</b> |

Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni di voto sono dichiarate chiuse vengono ammessi a votare.

#### 4. Identificazione dell'elettore e voto al seggio elettorale (art. 29 cpv. 1 LEDP e 28 RALEDP)

L'avente diritto di voto, presentandosi all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità consegnando la carta di legittimazione di voto che serve quale prova di non aver votato per corrispondenza. L'elettore porta con sé all'ufficio elettorale le schede ufficiali ricevute al domicilio.

#### 5. Agevolazioni di voto

##### 5.1 Voto accompagnato (artt. 30 LEDP e 29 RALEDP)

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. L'accertamento dell'incapacità fisica avviene a cura dell'ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica.

### 5.2 Voto per corrispondenza generalizzato (art. 32 LEDP)

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto. L'aveute diritto di voto in materia cantonale riceve al domicilio, contenuti nella busta di trasmissione, la carta di legittimazione di voto, le schede di voto ufficiali per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, le istruzioni di voto, gli elenchi candidati e le apposite buste di voto per riporvi le schede votate. L'elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato. Le istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro della busta di trasmissione e sulla carta di legittimazione di voto. Attenzione a non tagliare, strappare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria comunale per la sostituzione e per informazioni.

L'elettore deve:

- compilare le schede di proprio pugno;
- introdurre le schede votate nelle rispettive buste di voto;
- compilare la carta di legittimazione di voto (data di nascita completa) e firmarla di proprio pugno in originale;
- inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune le buste di voto con le schede votate;
- inserire correttamente la carta di legittimazione di voto nel senso indicato dalle frecce.

Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione di voto compilata e firmata.

**Avvertenza:** prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale) sia ben visibile nella finestra della busta di trasmissione.

## **6. Ticinesi all'estero (artt. 34 LEDP e 34 RALEDP)**

Per i **cittadini ticinesi all'estero** si applicano per analogia le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza. Le Cancellerie comunali non appena in possesso delle schede ufficiali procedono immediatamente alla spedizione all'aveute diritto al suo domicilio all'estero, a condizione che il cittadino ticinese all'estero abbia ossequiato la procedura di iscrizione presso una rappresentanza svizzera e risulta iscritto nel catalogo elettorale.

## **7. Uffici elettorali, delegati, locali di voto e materiale di voto (artt. 20, 21, 22, 23, 24, 38, 40 e segg. LEDP; 9, 15, 16, 17 e 20 RALEDP)**

Le operazioni di voto si svolgono nei seguenti uffici elettorali:

Ufficio 1: Tenero lettere A-Z;

Ufficio 2: Contra lettere A-Z;

Ufficio 3: Voto per corrispondenza n.1.

Le competenze, la composizione e il funzionamento dell'ufficio elettorale comunale sono stabiliti dagli articoli 20, 21 LEDP e dagli articoli 9 e seguenti RALEDP, ad eccezione delle operazioni di spoglio, di ricapitolazione e di proclamazione dei risultati, che sono riservate agli uffici cantonali di spoglio e all'ufficio di accertamento (articoli 38, 40 e seguenti LEDP). La designazione e l'attività dei delegati dei gruppi sono disciplinate dall'articolo 23 LEDP e dall'articolo 15 RALEDP. Per quanto riguarda gli edifici, i locali di voto e le urne si rimanda all'articolo 24 LEDP e agli articoli 16 e 17 RALEDP.

## **8. Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto (artt. 28 LEDP e 21 RALEDP)**

Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiusi in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Il materiale viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Di tale formalità viene fatta menzione a verbale e analogamente si procede nel caso di voto anticipato.

## 9. Distribuzione del materiale di voto (art. 26 LEDP)

La Cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto entro il 16 marzo 2019 (tre settimane prima della data dell'elezione) la busta di trasmissione unitamente alla carta di legittimazione di voto, alle schede ufficiali per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, alle buste per riporre le schede votate, all'elenco dei candidati e alle istruzioni di voto.

## 10. Espressione del voto (art. 37 LEDP)

L'elettore può far uso delle seguenti possibilità per esprimere il voto:

### Con intestazione della lista

L'elettore vota di proprio pugno esprimendo il voto per la lista prescelta: apponendo una croce nella casella che affianca la denominazione (sigla) della lista prescelta. Può esprimere voti preferenziali sia a candidati della lista prescelta sia a candidati di altre liste, appone una croce nelle caselle che affiancano i nomi dei candidati prescelti. Nella scheda con intestazione della lista, se i voti preferenziali superano il limite massimo consentito, tutte le preferenze sono annullate: **la scheda rimane comunque valida e viene considerata quale scheda «secca»**.

### Senza intestazione della lista

L'elettore deve porre una croce nella casella **«Senza intestazione»**.

L'avente diritto di voto vota di proprio pugno esprimendo il voto a singoli candidati, senza dare il voto ad una lista, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti. L'omissione della croce nella casella «Senza intestazione» non è motivo di nullità della scheda. Nella **scheda senza intestazione della lista**, se i voti preferenziali superano il massimo consentito, le preferenze sono cancellate e la scheda è **nulla**.

## 11. Voti preferenziali (art. 37 cpv. 2 LEDP)

Per ogni scheda il limite massimo dei voti preferenziali è fissato come segue:

- a) fino ad un massimo di **novanta** per l'elezione del Gran Consiglio.
- b) fino ad un massimo di **cinque** per l'elezione del Consiglio di Stato;

## 12. Nullità delle schede (art. 44 cpv. 1 LEDP)

Sono nulle le schede:

- con segni di riconoscimento;
- con espressioni estranee all'elezione;
- non ufficiali;
- illeggibili;
- non intestate a una lista e con un numero dei voti preferenziali superiore a quello dei seggi da attribuire;
- completate o modificate non a mano;
- che nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

## 13. Sospensione, chiusura delle operazioni di voto e trasporto delle schede votate (art. 46 LEDP)

Alla chiusura definitiva delle operazioni di voto i membri dell'ufficio elettorale, i segretari, il personale ausiliario designato dal Municipio e i delegati dei gruppi procedono al conteggio delle schede, alla verifica dell'elenco dei votanti con le schede votate per corrispondenza e quelle rinvenute nell'urna, alla loro numerazione e timbratura, alla stesura del verbale, alla chiusura a chiave ed a sigillare la cassetta delle schede. L'ufficio elettorale comunale, terminate le operazioni di sua competenza e prima di sciogliersi, trasmette all'ufficio cantonale di spoglio il verbale delle summenzionate operazioni, l'elenco dei votanti e le cassette con le schede votate. Il trasporto delle schede e la consegna agli uffici cantonali di spoglio avviene a cura della Polizia cantonale.

**14. Rimedi di diritto contro gli atti della procedura preparatoria (art. 163 LEDP)**

Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto reclamo al Tribunale cantonale amministrativo. Contro ogni atto del Consiglio di Stato nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato. Per gli atti di procedura preparatoria s'intendono quelli compresi tra la convocazione delle assemblee e la chiusura delle operazioni di voto. Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che s'intende impugnare e non è sospeso dalle ferie. Il Consiglio di Stato o il Tribunale cantonale amministrativo, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile, riservato il ricorso a norma dell'articolo 164 LEDP.

**15. Rimedi di diritto (art. 164 LEDP)**

I ricorsi contro le decisioni dell'ufficio cantonale di accertamento devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati. I ricorsi contro la validità delle elezioni non sospendono l'entrata in carica delle persone elette. I termini non sono sospesi dalle ferie.

**16. Sanzioni disciplinari (articolo 167 LEDP)**

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di Fr. 5'000.– ai membri degli Uffici elettorali colpevoli di inosservanza della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e delle relative norme di applicazione.

**17. Sanzioni penali (articoli 282 e 282bis CP)**

È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l'articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l'articolo 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.

**18. Pubblicazione**

Per quanto non contemplato dal presente decreto, fanno stato le disposizioni del decreto di convocazione del Consiglio di Stato pubblicato sul Foglio Ufficiale no. 84/2018 del 19 ottobre 2018.

Il presente decreto è pubblicato agli albi comunali dal 22 gennaio 2019 e vale quale formale avviso alle autorità e ai cittadini.

Per il Municipio di Tenero-Contra

Il Sindaco:  
Marco Radaelli

Il Segretario:  
Nicola Maggetti